

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA  
Prima Sezione Civile**

composta dai magistrati:  
dr. Giuseppe Ferreri - Presidente  
dr. Monica Zema - Consigliere  
dr. Ada Vitale - Consigliere rel./est.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.OMISSIS R.G. promossa

**DA**

ACQUIRENTE

**-APPELLANTE**

**CONTRO**

BANCA

**-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALI**

**CONCLUSIONI**

All'udienza collegiale del 12.12.18 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti precisate.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 17.10.12, ACQUIRENTE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, BANCA esponendo di avere acquistato, con l'intermediazione della banca convenuta, titoli della Repubblica Argentina e, precisamente, obbligazioni Argentina 10% OMISSIS per un valore nominale di euro OMISSIS, obbligazioni Argentina 10% OMISSIS per un valore nominale di euro OMISSIS ed obbligazioni Argentina 8,5% OMISSIS per un valore nominale di euro OMISSIS, attualmente tutte con valore zero, immesse nel dossier titoli n. OMISSIS a lui intestato. All'uopo eccepeva la nullità delle operazioni in questione per carenza di preventivo contratto quadro e lamentava che la banca non aveva fornito le corrette informazioni sull'operazione effettuata ed, in particolare, sulla natura altamente rischiosa dell'investimento. Pertanto, chiedeva la condanna della banca alla restituzione delle somme versate oltre al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando la fondatezza della domanda ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione di ogni azione atteso che l'acquisto delle obbligazioni era avvenuto in data 26.01.00- 27.03.01.

Con la sentenza n.2706/14 pubblicata in data 9.07.14, il Tribunale di Catania osservava, in primo luogo, che la domanda di nullità degli ordini di acquisto per assenza del contratto

*Sentenza. Corte d'Appello di Catania. Pres. Ferreri – Rel. Vitale. n. 1078 del 13 maggio 2019*

quadro è fondata. Difatti, ai sensi dell'art.23 comma primo del d.lgs. n.58/98 (c.d. TUF), i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'art.1 comma 5 lett.f) e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti; nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo, trattandosi, sulla base del chiaro disposto del comma terzo del citato art.23, di nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto nell'atto introduttivo la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di un contratto quadro redatto in forma scritta in data anteriore agli ordini stessi, e la banca convenuta non ha prodotto alcun contratto. La nullità conseguente all'assenza di contratto quadro avrebbe potuto essere sanata solo da una rinnovazione del contratto (e cioè da un contratto compiuto "ex novo"), nella specie non intervenuta. Parimenti non vi è stata alcuna convalida, che comunque non avrebbe potuto avere effetto (ex art.1423 c.c.), né può avere un qualche valore l'esecuzione spontanea del contratto, ed in particolare l'incasso delle cedole da parte del cliente, trattandosi di comportamenti che non possono in alcun modo sanare un contratto nullo. Ciò posto, rilevava che, mentre l'azione di accertamento della nullità è imprescrittibile, non altrettanto può dirsi dell'azione di ripetizione di indebito soggetta al termine di prescrizione decennale. Nel caso di specie, non vi è dubbio che, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (17.10.12), il diritto alla restituzione scaturente dalla dedotta nullità era ampiamente prescritto, nessun valido atto interruttivo essendo stato posto in essere da parte attrice o, comunque, non essendovene prova in atti. In particolare, la raccomandata del 10.10.06 versata in atti non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione trattandosi di missiva con cui l'attore richiedeva consegna di documentazione bancaria riservandosi di agire per il risarcimento dei danni eventualmente spettante per gli investimenti eseguiti. Nessuna efficacia interruttiva può spiegare il successivo atto (non contestato dalla banca) costituente diffida ma intervenuto in data 12.10.11, ossia quando la prescrizione decennale era ormai maturata. Per tali ragioni rigettava la domanda compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la citata sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.01.15, interponeva appello ACQUIRENTE, sulla base dei seguenti motivi che possono come segue riassumersi: 1) violazione di legge, omessa pronuncia, erronea e contraddittoria motivazione: la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tutte le domande e conclusioni formulate nell'atto introduttivo di primo grado, avendo l'attore chiesto l'accertamento non solo della nullità (accertata in sentenza) e dell'inadempimento contrattuale della banca con la conseguente richiesta di restituzione degli importi corrisposti, ma anche, con separato capo di domanda, ed in ogni caso, il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale e dalle violazioni commesse dall'intermediario, mentre il giudice di prime cure ha esaminato solo l'eccepta nullità ritenendo prescritta ogni azione, senza minimamente considerare l'azione di risarcimento del danno autonomamente spiegata in citazione, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di primo grado in tutti i suoi elementi costitutivi, anche ai fini dell'esatta individuazione della decorrenza del termine prescrizione; sulla prescrizione già in primo grado si è più volte richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal fatto illecito (così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale) sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, con la conseguenza che, trattandosi di obbligazioni Argentina per le quali lo Stato emittente ha dichiarato il default in data 23.12.2001, solo a partire da tale data gli investitori hanno avuto la consapevolezza di avere perduto il capitale investito, sicchè solo da tale momento può farsi legittimamente decorrere il termine prescrizione della domanda risarcitoria; peraltro, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che gli acquisti delle obbligazioni da parte dell'odierno appellante fossero avvenuti tutti tra il 26.01.00 ed il 27.03.01, laddove, invece, la prova della

*Sentenza. Corte d'Appello di Catania. Pres. Ferreri – Rel. Vitale. n. 1078 del 13 maggio 2019*

data di acquisto delle obbligazioni Argentina 8,5% del valore nominale di euro OMISSIS manca non essendo stata in alcun modo documentata nel giudizio di primo grado; a quanto sopra deve aggiungersi che, in primo grado, sono stati prodotti dall'attore atti interruttivi della prescrizione (due lettere raccomandate del 10.10.06 e 12.10.11) non correttamente valutati dal primo giudice, a fronte dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'atto di costituzione in mora, idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ex art.2943 ultimo comma c.c., non è soggetto a rigore di forme all'infuori della scrittura essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con uno scritto qualsiasi diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto; 2) ha errato il giudice di primo grado anche laddove ha disposto che le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti posto che la fondatezza della domanda attorea implica che le stesse debbano essere liquidate in favore dell'odierno appellante.

Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, chiedeva rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta ed accogliersi in toto la domanda formulata in primo grado, accertando l'inadempimento della banca convenuta in occasione degli acquisti di obbligazioni Argentina contestati in citazione e/o il diritto alla risoluzione e/o alla restituzione delle somme investite; e comunque condannarsi la banca appellata al risarcimento dei danni subiti dall'appellante in seguito all'inadempimento contrattuale e/o precontrattuale dell'appellata e alla violazione degli obblighi posti dal TUF e dal Reg. Consob n.11522/98, in misura pari alle somme investite (euro 40.000,00), oltre agli interessi che il capitale investito avrebbe prodotto se investito in titoli adeguati al profilo dell'attore, con gli interessi legali fino al soddisfo.

Costituitasi in giudizio BANCA preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.342 c.p.c. Nel merito, ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. In via incidentale, lamentava l'erroneità –chiedendone la parziale riforma- della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite che avrebbero invece dovuto essere poste a carico dell'attore soccombente.

Con ordinanza in data 3.06.15 la Corte, ritenuta insussistente la necessità di disporre la c.t.u. invocata da parte appellante, rigettava la relativa richiesta rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12.12.18, sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla banca appellata, se ne rileva l'infondatezza. Difatti, il gravame proposto individua con sufficiente chiarezza le parti del provvedimento che si intende impugnare e le modifiche che si chiede vengano apportate talchè esso possiede i requisiti di specificità necessari per il superamento del preliminare vaglio di ammissibilità imposto dall'art.342 c.p.c.

Con il PRIMO MOTIVO di appello principale articolato in plurime censure l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, in primo luogo, per avere il tribunale omesso di pronunciare su tutte le domande e conclusioni formulate da parte attrice, essendosi limitato a prendere in esame la sola domanda di accertamento della nullità e non anche la domanda di risarcimento del danno che, in quanto autonomamente formulata in citazione, avrebbe dovuto essere esaminata nei suoi elementi costitutivi anche al fine di individuare l'esatta decorrenza del termine di prescrizione che, fissato il relativo "*dies a quo*" alla data del

*Sentenza. Corte d'Appello di Catania. Pres. Ferreri – Rel. Vitale. n. 1078 del 13 maggio 2019*

23.12.01 (in cui il danno si è manifestato all'esterno divenendo riconoscibile per il danneggiato) e tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dalla raccomandata del 12.10.11, sarebbe risultato non ancora spirato alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado (17.10.12).

La doglianza è infondata.

Invero, una volta accertata la fondatezza della domanda di nullità proposta in via principale da parte attrice e, perciò, dichiarata la nullità del contratto quadro (per difetto di forma scritta) e dei singoli ordini di acquisto dei titoli, l'unica domanda che il giudice doveva esaminare era – così come ha fatto - la conseguente domanda di restituzione (art.1422 c.c.), non accolta per via dell'intervenuta prescrizione (dovendosi il “*dies a quo*” del termine prescrizione dell'azione di ripetizione ancorare alla data di acquisto dei titoli intervenuto il 26.01.00 ed il 27.03.01). Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non doveva a tal punto il decidente prendere in esame la domanda di risarcimento dei danni pure formulata dall'attore, per l'ovvia ragione che l'esercizio dell'azione risarcitoria da illecito contrattuale, presupponendo l'esistenza di un contratto valido ed efficace, è incompatibile con l'accertata nullità la quale elide in radice la stessa configurabilità di un inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto (vedi, tra le molte, Cass. n.12996/16). Né può trovare accoglimento l'eccezione di parte appellante secondo cui sarebbe rimasta non provata la data di acquisto dell'obbligazione argentina 8,5% (del valore nominale di euro 10.000,00) per essersi la banca convenuta limitata in comparsa di costituzione e risposta ad ancorare il suddetto acquisto ad una data anteriore al marzo 2001, senza allegare alcun documento contrattuale. La detta eccezione è, invero, inammissibile siccome proposta per la prima volta in sede di gravame, in violazione del divieto posto dall'art.345 comma 2 c.p.c., e vertente su circostanza che, siccome non contestata nel primo grado di giudizio, deve ritenersi provata in virtù del principio di non contestazione (art.115 c.p.c.).

L'appellante deduce ancora che la sentenza di primo grado sarebbe erronea per quanto attiene alla valutazione dei documenti prodotti da parte attrice al fine di supportare la spiegata eccezione di interruzione della prescrizione.

In proposito, in ordine alla raccomandata in atti del 10.10.06, il giudice di primo grado ha ritenuto che la stessa non possa qualificarsi come atto di messa in mora idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art.2943 ultimo comma c.c. sulla base delle seguenti considerazioni. Nella citata missiva (doc.4 della produzione documentale di parte attrice), il sig. ACQUIRENTE ha chiesto alla banca odierna appellata la consegna, ai sensi dell'art.119 del TUB, della documentazione bancaria ivi specificata, con riserva di agire per il “*risarcimento del danno eventualmente spettante in relazione agli investimenti eseguiti*”. Tale atto non costituisce atto interruttivo della prescrizione perché, in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. E', pertanto, priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (così Cass. n.25500/06 seguita da giurisprudenza conforme: tra le più recenti, Cass. n.15714/18 in cui si è precisato che i requisiti sopra indicati non sono ravvisabili “in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore”). Applicati i superiori principi al caso in esame, il decidente – con valutazione immune da vizi logico-giuridici che, pertanto, si condivide – ha ritenuto che, nella missiva in argomento, mancando l'esplicitazione di una



*Sentenza. Corte d'Appello di Catania. Pres. Ferreri – Rel. Vitale. n. 1078 del 13 maggio 2019*

pretesa e l'intimazione del pagamento, difettino del tutto i requisiti propri della diffida idonea a costituire in mora il debitore.

Quanto alla raccomandata del 12.10.11 inviata dal legale di ACQUIRENTE alla banca odierna appellata (doc.5 della produzione documentale di parte attrice), che per il suo contenuto senz'altro si connota come diffida idonea a costituire in mora il debitore, non può che rilevarsi la tardività rispetto al momento in cui la prescrizione del diritto alla ripetizione è maturata (essendo il termine di prescrizione decennale spirato in data 27.03.11). E' poi certamente da escludere che la lettera di risposta (datata 19.12.11) della banca odierna appellata possa essere intesa, con riguardo alla frase riportata nell'ultimo capoverso (*"Prendiamo infine atto della volontà di interrompere i termini di prescrizione e della messa in mora comunicata"*), quale rinuncia ex art.2937 c.c. alla compiuta prescrizione, sì come parte appellante sostiene. Invero, la banca, con la frase di cui sopra (inserita nel contesto di una lettera con cui veniva contestato il fondamento delle pretese dell'odierno appellante), si è limitata a prendere atto della messa in mora notificata e dell'altrui volontà di interrompere i termini di prescrizione, senza che in detta missiva si possa in alcun modo ravvisare la manifestazione della volontà della banca di rinunciare alla prescrizione. Peraltro, l'eccezione tempestivamente sollevata dalla banca –secondo cui i sigg. OMISSIS che hanno sottoscritto la lettera del 19.12.11 erano privi di potere rappresentativo- è rimasta priva di smentita, talché la citata missiva non potrebbe in alcun caso avere effetto vincolante per la banca appellata in quanto non proveniente da soggetto che può validamente disporre del diritto (art.2937 comma 1 c.c.).

Ne consegue che il PRIMO MOTIVO di appello va respinto perché infondato.

Con il SECONDO MOTIVO di appello principale, da esaminarsi congiuntamente all'appello incidentale proposto dalla banca appellata, entrambe le parti lamentano l'erroneità della statuizione di compensazione tra le parti delle spese processuali resa dal primo giudice.

In proposito, il primo giudice ha addotto quale causa giustificativa della disposta compensazione la complessità delle questioni trattate, motivazione questa che non viene contestata da alcuna delle odierne parti in causa con argomentazioni specifiche, talché l'assoluta genericità delle rispettive doglianze comporta, ai sensi dell'art.342 c.p.c., l'inammissibilità tanto del secondo motivo di appello principale quanto dell'appello incidentale.

Con il proposto appello incidentale la banca lamenta, altresì, il mancato accoglimento, in assenza di motivazione, della domanda di risarcimento del danno ex art.96 comma 1 c.p.c. formulata dalla convenuta. Al riguardo, si osserva che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria appare condivisibile in quanto non appaiono integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie prevista dalla citata norma, ed, in particolare, non sono stati nemmeno allegati da parte istante gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (ex multis, Cass. n.21798/15).

Conclusivamente, vanno rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese del presente grado di giudizio (liquidate come in dispositivo secondo i parametri dettati dal DM n.37/18, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva concretamente svolta e della nota spese in atti) vanno poste, avuto riguardo all'esito finale della controversia, a carico dell'appellante nella misura dei 3/4 e, per il resto, compensate.

**P.Q.M.**

*Sentenza. Corte d'Appello di Catania. Pres. Ferreri – Rel. Vitale. n. 1078 del 13 maggio 2019*

La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.2706/14 resa dal Tribunale di Catania in data 9.07.14 proposto, con atto di citazione notificato in data 13.01.15, da ACQUIRENTE e sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza da BANCA, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.

Condanna l'appellante al rimborso, in favore della banca appellata, delle spese del grado che liquida (nella misura già dei 3/4) in euro 4.225,38 per compensi, oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del DPR n.115/02.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello, in data 6.05.19.

Il Consigliere Est.  
Dr. Ada Vitale

Il Presidente  
dr. Giuseppe Ferreri

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS